

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4224

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1999

—————

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999,
n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima
delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage
commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di
procedura penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento è volto a rendere possibile l'utile proseguimento delle indagini per un periodo non superiore a quattro anni nei confronti di soggetti indagati per i reati di devastazione, saccheggio e strage (articoli 285 e 422 del codice penale), commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Benché le indagini connesse a tali tipi di delitti si presentino, in generale, non semplici, la norma proposta, attraverso il riferimento alla previsione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, limita la sua operatività alle sole notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese. Ulteriore limite che rende eccezionale la previsione, e tale dunque da non rendere né necessario né opportuno introdurre modifiche al codice di procedura penale, è costituito dal fatto che il termine introdotto con il presente provvedimento opera solo ove le indagini riguardino delitti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e, cioè, prima del 24 ottobre 1989. Infatti per i medesimi reati commessi successivamente continuerà a trovare applicazione il termine di due anni previsto, per le indagini concernenti tali reati, dal comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

La caratteristica disciplina che si introduce per i reati di devastazione, saccheggio e strage compiuti prima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, si giustifica con-

siderando le peculiarità derivanti da investigazioni che, iniziate quando vigevano diversi meccanismi di acquisizione probatoria, si sono poi rimodulate sulle base delle nuove norme processuali.

I casi che ricadranno nell'ambito della normativa, infatti, sono quelli per i quali non si è continuato a procedere seguendo le norme del vecchio rito; casi che, pertanto, hanno scontato una successione nei meccanismi di acquisizione degli elementi di indagine che non ha giovato alla speditezza. Delle segnalate esigenze il legislatore si è, peraltro, già fatto carico prevedendo con l'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 336, un primo slittamento da due a tre anni dei termini massimi per le indagini relative ai delitti sopra indicati. Il presente decreto-legge si limita, dunque, ad ampliare quel termine cui più volte si è fatto riferimento, riproponendo, per ogni altro aspetto, la formulazione della legge citata. Tanto appare necessario ed urgente in quanto non sono cessate quelle esigenze poste a fondamento del precedente intervento del legislatore. Si consideri, infatti, che tra i procedimenti interessati alla proroga dei termini proposta vi è quello concernente la strage di Brescia in relazione al quale già tra qualche giorno, come indicato dagli uffici giudiziari interessati, potrebbe verificarsi la temuta scadenza che renderebbe inutilizzabile ogni ulteriore atto d'indagine quanto meno nei confronti dei primi indagati. L'imminenza della scadenza, l'imprescindibile esigenza, pure segnalata dagli inquirenti, di proseguire ulteriormente le indagini in relazione alla raccolta di ulteriori elementi emersi di recente e definiti importantissimi, fondano di per sé quelle ragioni di urgenza

che legittimano l'adozione del presente provvedimento i cui obiettivi, del resto, il Parlamento, con la emanazione della citata legge, ha ritenuto necessari ed irrinunciabili.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1999

Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA – DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

